

Comune di ASCIANO

Provincia di SIENA

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC- TASI)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

INDICE

	DISCIPLINA DELLA TASI	
Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>	
Art. 2	<i>Presupposto del tributo</i>	
Art. 3	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e abitazione principale</i>	
Art. 4	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	
Art. 5	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 6	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 7	<i>Base imponibile</i>	
Art. 8	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	
Art. 9	<i>Funzionario Responsabile</i>	
Art. 10	<i>Aliquote</i>	
Art. 11	<i>Detrazioni, riduzioni ed esenzioni</i>	
Art. 12	<i>Versamenti</i>	
Art. 13	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 14	<i>Verifiche ed accertamento</i>	
Art. 15	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 16	<i>Rimborsi</i>	
Art. 17	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 18	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 19	<i>Importi minimi</i>	
Art. 20	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 21	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 22	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 23	<i>Entrata in vigore</i>	

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Asciano dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

- 1) Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo. 3

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E ABITAZIONE

PRINCIPALE

- 1) Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

- 2) Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13 – coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articoli 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, - sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

- 3) Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

- 4) Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

Articolo 4

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1) Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

- 1) Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli oggetti di imposta indicati nell'articolo 2 del presente regolamento.
- 2) In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
- 3) Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che quest'ultimo non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%; la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 4) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 5) In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 6) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6
SOGGETTO ATTIVO

- 1) Soggetto attivo è il Comune di Asciano relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 7
BASE IMPONIBILE

- 1) La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 3) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 4) Il Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi delle aree site nel

territorio del Comune. Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

- 1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La riduzione di cui alla presente lettera non si cumula con la riduzione di cui alla successiva lettera b;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- 2) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del comma precedente, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le caratteristiche disciplinate dal vigente regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria (IMU).

Articolo 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 10

ALIQUOTE

- 1) Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 2) Con la delibera annuale di approvazione delle aliquote di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 11

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

- 1) Con la delibera di cui all'articolo 10 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
- 2) Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Articolo 12

VERSAMENTI

- 1) Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
- 2) Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino

di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

- 3) Il versamento deve essere effettuato in 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.
- 4) E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 5) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 6) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5,00 €
- 7) La TASI viene riscossa dal Comune.
- 8) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. Nel caso di mesi per i quali il possesso si protrae per più soggetti per almeno quindici giorni, ovvero per i quali nessun soggetto ha almeno quindici giorni di possesso, si considera soggetto passivo il contribuente che ha il possesso dell'immobile per il numero prevalente di giorni nel mese.
- 9) La TASI è versata da ciascun soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Articolo 13

DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti passivi presentano la dichiarazione, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 2) La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reso reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Articolo 14

VERIFICHE ED ACCERTAMENTO

- 1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
- 2) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 4) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono

essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

- 5) Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 6) Le spese di notifica per gli avvisi di accertamento, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni sono ripetibili nei confronti del contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 08-01-2001 e successive modificazioni. Le spese di cui sopra sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni ed agli interessi

Articolo 15

SANZIONI ED INTERESSI

- 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
- 2) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
- 3) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 4) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6) In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 7) Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
- 8) Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 9) Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:
 - maggiorazione di n. 2 punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 16
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3) E' ammessa la compensazione nell'ambito della TASI secondo le disposizioni del presente articolo.

- 4) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 5) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;
 - l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
- 6) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
- 7) La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.
- 8) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 15, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 9) Non sono eseguiti rimborsi per importi di imposta pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 12, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 17

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, così come

disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Articolo 18

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
- 2) La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 19

IMPORTI MINIMI

- 1) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 20

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

- 1) Il Funzionario Responsabile del tributo, a fronte di provvedimenti di accertamento in capo a soggetti che versano in particolari situazioni di obiettiva difficoltà economica può concedere, su richiesta motivata del contribuente, la rateazione del debito in un numero di rate non superiori ad 8 aventi cadenza trimestrale.
- 2) La rateazione degli atti impositivi potrà essere concessa solo per importi complessivi superiori ad €. 500,00.

- 3) Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 20.000,00, il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di una rata, a semplice richiesta del Comune.
- 4) L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva mediante ruolo o ingiunzione fiscale.
- 5) La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale maggiorato di 2 (due) punti percentuali annuo che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
- 6) La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
- 7) In caso di mancato pagamento di una rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fidejussoria, il Funzionario Responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - l'importo non può più essere rateizzato.

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 22

NORMA DI RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della IUC - componente TASI, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 23

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.